



n. a

dom. a

-detenuto presente-

n. a

e ivi dom. in

- detenuto presente -

n. a

e ivi dom. in

- libero assente -

### IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 7 L. 203/91 - 110 - 81 cpv. - 56 - 629 C.P. perchè, in concorso con ed avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza di

a sodalizi criminali di stampo camorristico - mafioso, ed in più circostanze di tempo e di luogo, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tentavano, con atti diretti in maniera univoca ad indurre

a stipulare contratto definitivo di permuta di suolo edificatorio compromesso con contratto preliminare del 4.5.1988 all'impresa

s. di

” con sede in

alla via I

e comunque ad alienare il suolo predetto a

Tanto al fine

di conseguire per sè e/i per l'impresa “

” l'ingiusto vantaggio patrimoniale - della acquisizione del

diritto di proprietà del suolo compromesso a prezzi di molto inferiori ai prezzi correnti di mercato.

In " ", fatti in continuazione nel maggio 1992

Con rec. generica infraqu. per

Con recidiva spec. ultra e infraqu. per

PARTE CIVILE: dif. e rappresentato dall'avv.

Angelo Lillo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: il P.M. chiede l'assoluzione degli imputati perchè il fatto non sussiste; richiede la trasmissione all'ufficio del pubblico Ministero di tutto il carteggio relativo alle citazioni, alle giustificazioni ed in particolare agli accertamenti oggi svolti dai Carabinieri in ordine alla posizione del teste, per la valutazione in ordine a tali condotte di eventuali profili di rilevanza penale anche con riferimento all'articolo 366 del Codice Penale.

per la parte civile, l'AVV. LILLO chiede la condanna degli imputati per i reati ad essi contestati e si riporta alle conclusioni depositate, chiedendo anche una condanna ad una provvisoria di 35 milioni e la condanna alle spese processuali;

l'AVV. LEPORE per " " si associa alle richieste del Pubblico Ministero e chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste;

l'AVV. REGINA per chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste;

l'AVV. LASCALA per chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

### FATTO E DIRITTO

Con decreto del 21.4.1999, gli imputati suindicati sono stati rinviati al giudizio del Tribunale per rispondere del reato descritto in rubrica. In precedenza, con atto depositato il 6.9.1997, si era costituito parte civile.

Nell'indicazione dei fatti da provare, all'udienza del 23.11.2000, il P.M. ha chiesto l'esame dei testi indicati nella propria lista e degli imputati, mentre la P.C., oltre alla richiesta di esame dei propri testi, si è riportata ad una memoria e ai documenti allegati.

Il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova, riservandosi di provvedere in merito alla perizia sollecitata dalla parte civile nella memoria citata.

Successivamente, ai sensi dell'art. 493 del c.p.p., le parti hanno concordato l'acquisizione della nota del 4.4.1997 del R.O.S. di Bari, predisposta dal mar.

e firmata dal cap. nonchè delle dichiarazioni rese il 28.9.1998 da Conseguentemente sono state revocate le testimonianze degli stessi

Sempre sull'accordo delle parti sono state acquisite le sentenze Corte di Appello di Bari del 21.10.1994, GIP di Bari del 21.4.1999 e Tribunale di Bari del 1°4.1997, tutte indicate dalla difesa del \_\_\_\_\_, nonché la nota \_\_\_\_\_ del 5.11.1998.

Nella stessa udienza del 23.11.2000 sono stati ascoltati i testi \_\_\_\_\_ con acquisizione concordata delle dichiarazioni rese dallo stesso il 28.9.1998, e \_\_\_\_\_, con acquisizione della nota \_\_\_\_\_ del 22.9.1999.

Quindi, sempre sull'accordo delle parti, sono state revocate le testimonianze dei testi \_\_\_\_\_

Alla successiva udienza del 15.3.2001 sono stati sentiti i testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Quindi, a causa dell'impossibilità di procedere all'escussione del \_\_\_\_\_ (v. *infra*), all'udienza del 30.5.2001 è stata dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e si è proceduto alla discussione, nel corso della quale le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in rubrica.

L'istruttoria non ha confermato l'ipotesi dell'accusa per l'impossibilità di escutere il \_\_\_\_\_ presunta persona offesa, parte civile e testimone principale tra quelli indicati dal P.M. Infatti dopo l'inizio dell'assunzione delle prove, all'udienza del 15.3.2001 si è preso atto dell'assenza del \_\_\_\_\_ ed è stata disposta la citazione dello stesso (regolarmente avvenuta il 29.4.2001).

Alla udienza successiva del 10.5.2001, però, per la nuova assenza del teste è stato disposto il suo accompagnamento coattivo. Alla udienza del 17.5.2001 il

è risultato nuovamente assente ed è stato esibito un certificato medico del giorno precedente, attestante la necessità di un riposo di tre giorni. Anche il nuovo accompagnamento coattivo non ha sortito effetto, dal momento che all'udienza del 31.5.2001 il \_\_\_\_\_ è risultato assente sulla scorta di un certificato medico anche in questo caso del giorno precedente, attestante la necessità di due giorni di riposo.

Per questi motivi il Tribunale ha deciso di dichiarare chiusa l'istruttoria dibattimentale e di procedere all'immediata decisione, con l'assoluzione degli imputati.

Esattamente il P.M. ha rilevato che l'impossibilità di svolgere l'adempimento istruttorio non può essere superata, nel giusto processo, attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal \_\_\_\_\_ nella fase delle indagini preliminari, che infatti non è stata richiesta dall'accusa stessa (cfr. l'udienza del 31.5.2001). L'art. 111, comma 4°, della Costituzione stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La volontarietà della sottrazione all'esame, nel caso in esame, emerge chiaramente dagli elementi evidenziati in precedenza. Vanno sottolineati in particolare: a) il "puntuale" rilascio dei certificati medici il giorno prima delle udienze del 17 maggio e del 31.5.2001, per periodi limitatissimi (3 e 2 giorni); b) la natura della patologia indicata nel certificato del 16 maggio, del tutto

compatibile, secondo massime di comune esperienza, con un breve spostamento da [redacted] a [redacted] e la mancata indicazione di qualsivoglia patologia nella certificazione del 30.5.2001; c) l'assenza del [redacted] dalla propria abitazione in entrambi i casi, nonostante le presunte patologie, come è stato accertato dai Carabinieri di [redacted] in occasione dei conseguenti accertamenti disposti dal Tribunale (cfr. la relativa documentazione).

Pertanto gli unici testimoni in grado di riferire direttamente in merito ai fatti oggetto della contestazione sono risultati [redacted] e [redacted]

[redacted] rispettivamente fratellastro e padre della parte civile, sentiti nell'udienza del 15.3.2001.

I due erano a bordo dell'autovettura del [redacted] nel momento in cui un'altra autovettura si avvicinò sulla strada che da [redacted] porta a [redacted]

Nell'occasione due persone cominciarono a parlare con il [redacted] di un *“suolo, di andare al notaio a firmare perché avevano investito dei soldi, cose di questo genere, però tutto pacificamente, tutto molto tranquillamente”* (teste [redacted]

pag. 2). Il teste ha ribadito più volte che la situazione era tranquilla (cfr. per esempio le pagg. 12-13) ed ha sottolineato solo che i due, per indurre il

[redacted] a fermarsi, “lampeggiarono” con una certa insistenza.

Qualche giorno dopo, invece, il [redacted] fu invitato a scendere da casa dalle stesse persone, anche se quella che parlava era sempre una. In tale occasione dopo un poco arrivò una terza persona annunciata dall'altro (teste [redacted]

[redacted] pag. 4). Anche in questo caso la situazione era tranquilla. Il teste,

per esempio, ha precisato una frase pronunciata dal terzo intervenuto: *"Disse: "Mi raccomando, se devi darlo a qualcuno..."*, fece il nome di uno che non... di un costruttore, che non so chi fosse, non mi ricordo" (pag. 4). Il teste ha aggiunto che gli inviti in entrambe le occasioni non gli sembrarono intimidatori (pag. 10) e che, nella prima occasione, il . salutò normalmente l'interlocutore (pag. 12). Il teste, in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ha aggiunto che se avesse percepito una situazione di ostilità sarebbe certamente intervenuto (pag. 13).

ha riconosciuto nel . l'interlocutore e nel . la persona che intervenne nella seconda occasione (pag. 6).

Il teste . ha sostanzialmente confermato la deposizione dell'altro teste. Ha poi riferito di un episodio in cui la stessa persona, dopo aver chiesto se in casa ci fosse ., gli consegnò un biglietto da vista dell'avv. . dicendo: *"Appena viene ., di andare al più presto a questo studio"* (pag. 17). Dall'atteggiamento tenuto dal teste in sede di individuazione (pagg. 20/22), è ragionevole ritenere che fosse il . la persona che gli portò il bigliettino. Quanto alla coincidenza del . con la persona intervenuta solo nella seconda occasione, il teste ne ha parlato sulla scorta di quanto riferitogli dal . (pag.25).

Gli elementi offerti da queste deposizioni sono assolutamente inidonei a confermare la sussistenza della violenza o minaccia, necessarie per la fattispecie di cui all'art. 629 del c.p.



Il Tribunale è consapevole che la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, può anche non essere esplicita e manifesta. Ma è comunque necessario che la stessa abbia una disposizione univoca ed un grado di consistenza tale da coartare la volontà del soggetto passivo. Secondo costante giurisprudenza, la minaccia deve essere idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del destinatario, anche in relazione alle concrete circostanze oggettive, quali la personalità dell'agente, il contesto ambientale in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa.

In merito a questa idoneità gli elementi raccolti sono del tutto insufficienti.

Non bastano all'evidenza, in mancanza di dati precisi sul colloquio con il

gli atti giudiziari depositati dalla parte civile per dimostrare la personalità e l'attitudine delinquenziale del

Per il resto gli altri elementi processuali sono tutt'altro che rafforzativi della ipotesi accusatoria.

Le note del della Guardia di Finanza di Bari del 5.11.1998 e del 22.9.1999 escludono il reimpiego di capitali illeciti del clan nella società

. Elemento che, secondo la prospettazione della parte civile, avrebbe suffragato l'interessamento del per la stipula del contratto di permuta in questione. L'esito delle indagini della Guardia di Finanza (cfr. anche la deposizione del teste all'udienza del 23.11.2000) ed il carattere non decisivo della circostanza, alla luce degli altri

elementi processuali, non giustificano la perizia sollecitata sul punto dalla parte civile (v. sopra).

La sentenza del GIP di Bari del 21.4.1999, irrevocabile il 6.6.1999, pronunciata nei confronti di \_\_\_\_\_ per lo stesso fatto, ha assolto l'imputato, rilevando la mancanza di elementi che facciano ritenere affluito denaro sporco nelle casse della società e, più in generale, l'insufficienza di elementi a sostegno del ruolo di mandante del \_\_\_\_\_

La sentenza della Corte di Appello di Bari del 21.10.1994 ha dato torto al \_\_\_\_\_, trasferendo il suolo edificabile in favore della \_\_\_\_\_

La sentenza del Tribunale di Bari del 1°4.1997 ha assolto il \_\_\_\_\_ da una serie di episodi estorsivi per i quali era stato ipotizzato un suo ruolo di mandante nei rapporti con gli esecutori \_\_\_\_\_

Infine la nota del R.O.S. di Bari del 4.4.1997 evidenzia che il \_\_\_\_\_ a seguito dei suoi esposti, riconobbe il \_\_\_\_\_, come le persone che lo convinsero a fermarsi, "non con sicurezza". Così come incoerente, rispetto alle autovetture appartenenti al \_\_\_\_\_ risulta l'indicazione della \_\_\_\_\_ di colore rosso o arancione", a bordo della quale viaggiavano tali persone (pag. 3 e ss.).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, letto l'art. 530 del c.p.p. assolve \_\_\_\_\_

dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.